

Scaduto il termine per il versamento delle cooperative al fondo mutualistico?

di Viviana Grippo

OneDay Master

Bilancio e contabilità delle cooperative. La fiscalità

Scopri di più

Tutte le **cooperative**, aderenti o non aderenti a un'associazione nazionale riconosciuta, hanno **l'obbligo di versare una parte dei loro utili di bilancio**, nella misura del 3%, ai **fondi mutualistici**.

La previsione è dettata, dapprima, dal Codice civile. L'[art. 2545-quater](#) recita, difatti: «*Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge*». La previsione del Codice civile è stata ivi introdotta solo con la **Riforma del diritto societario del 2004**; il medesimo obbligo era precedentemente previsto dal [comma 4 dell'art. 11, Legge n. 59/1992](#): «*Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento ...*», che ne definiva quindi la misura.

Attraverso il Fondo si realizza così uno dei valori fondamentali della cooperazione: **la mutualità**.

Se una cooperativa **aderisce contemporaneamente a 2 o più associazioni** di rappresentanza **deve versare il 3% in parti uguali ai Fondi mutualistici di riferimento**. Le cooperative non aderenti a nessuna associazione devono versare invece al Ministero dello Sviluppo Economico.

Occorre, tuttavia, ricordare che il Legislatore ha introdotto anche un ulteriore obbligo a carico dei soggetti di cui trattasi, ovvero la destinazione di almeno il **30% degli utili alla riserva legale** ([comma 1 dell'art. 2545-quater, c.c.](#)).

Ne deriva che, in sede di destinazione del risultato di esercizio delle cooperative, occorrerà **tener conto di entrambe le previsioni**.

Si faccia un **esempio**.

Una cooperativa produce un **risultato al netto delle imposte di importo pari a euro 10.000**, la **destinazione di tale utile dovrà avvenire come segue**:

- **30% alla riserva legale pari a euro 3.000,**
- **3% al fondo mutualistico pari a euro 300.**

Tuttavia, mentre la **destinazione a riserva legale del 30%** comporterà il **solo accantonamento delle poste**, la determinazione del dovuto al fondo, **ovvero il 3%**, non esaurisce l'obbligo della cooperativa che **dovrà anche provvedere al versamento delle somme**.

L'adesione o meno a un'associazione nazionale riconosciuta modifica il **termine di versamento** di dette somme come segue:

- **cooperativa aderente** a un'associazione nazionale riconosciuta, il versamento va **effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio**;
- **cooperativa non aderente** a un'associazione nazionale riconosciuta, il versamento deve essere effettuato **entro 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio**.

Per il 2024 la scadenza è il 26/10/2025.

Inoltre, l'adesione o meno a un'associazione comporta anche una diversa **destinazione della somma**:

- le cooperative **aderenti** alle associazioni assolvono all'obbligo **mediante versamento allo specifico fondo** costituito da ciascuna associazione **utilizzando il c/c** da queste messo a disposizione;
- le cooperative **non aderenti** o che aderiscano a un'associazione che non abbia istituito alcun fondo, esegue il versamento allo **Stato mediante modello F24 (c trib. 3012)**.

Il versamento non è dovuto se di **importo inferiore a euro 10,33**.

Si ricorda, inoltre, che con parere n. 34462 del 27.02.2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che **l'omesso versamento al fondo mutualistico** comporta, oltre all'applicazione delle **sanzioni**, la **decadenza dalle agevolazioni** godute.

Dal punto di vista **contabile**, occorrerà dapprima che la **cooperativa accantoni l'importo dovuto al fondo mutualistico** con la seguente scrittura contabile:

Utile d'esercizio a Diversi	10.000
a Riserva legale	3.000
a Fondo mutualistico	300

a Riserva straordinaria 6.700

La voce accesa al fondo mutualistico ha **natura di debito e come tale non va iscritta tra le voci di patrimonio** al pari delle riserve ma tra i debiti, all'atto del pagamento si rileverà la seguente scrittura contabile:

Fondo mutualistico	a	Banca c/c	300
--------------------	---	-----------	-----